

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La predisposizione, in ambito europeo e nazionale, di un quadro normativo riguardante la disciplina delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (d'ora in avanti impianti "FER"), funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 lettera a) ed alla Tabella A dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), ha reso necessaria la redazione di una legge regionale di individuazione delle suddette aree.

Il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", di recepimento della già citata Direttiva 2018/2021/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha stabilito la necessità dell'individuazione, con legge regionale, di aree e superfici che prevedano iter autorizzativi semplificati per gli impianti FER e di aree e superfici le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di tali impianti. Ciò al fine di favorire un più rapido raggiungimento degli obiettivi PNIEC di decarbonizzazione e di un alleggerimento del carico di lavoro da parte degli Enti titolari del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o assenso, indirizzando gli operatori del settore nella scelta di aree, per lo sviluppo di progetti di installazione di impianti FER, già ambientalmente o paesaggisticamente compromesse, al fine di ottenere un impatto derivante dall'installazione dei suddetti impianti più limitato sul territorio.

In attuazione dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, la Regione individua, quindi, con il disegno di legge, le superfici di cui all' articolo 1, comma 2 del DM 21 giugno 2024, in conformità alle disposizioni del Titolo II del citato Decreto.

Con il disegno di legge vengono definite:

- a. **superfici e aree idonee di tipo generico** (ovvero riferibili ad ogni tecnologia di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo espresse deroghe). La individuazione delle aree è stata fatta tenendo conto delle caratteristiche e degli impatti derivanti da tutti gli impianti FER più utilizzati. Lo scopo è quello di favorire il più possibile l'installazione di impianti in aree già urbanizzate nonché interventi di repowering o revamping che non peggiorino ulteriormente la situazione dell'area in termini ambientali. Un ulteriore criterio di valutazione nella scelta delle aree idonee ha comportato di includere nelle suddette aree anche i terreni contigui a stabilimenti energivori, favorendo così l'autoconsumo;
- b. **superfici e aree idonee di tipo specifico**, facendo riferimento ad una specifica tipologia di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile individuata;
- c. **superfici e aree non idonee di tipo generico** (ovvero riferibili ad ogni tecnologia di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo espresse deroghe). La individuazione delle aree è stata fatta al fine di garantire un corretto inserimento degli impianti FER nel territorio ligure. Attraverso l'introduzione di aree non idonee, infatti, il legislatore ha voluto indicare come meno adatte allo sfruttamento energetico alcune tipologie di aree ambientalmente e paesaggisticamente rilevanti;
- d. **superfici e aree non idonee di tipo specifico**, facendo riferimento ad una determinata tipologia di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- e. **superfici e aree ordinarie**: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

- f. diverse **tipologie e taglie** di impianti di energia rinnovabile da cui dipende l'individuazione di una superficie o un'area come idonea o non idonea.

Le definizioni sono state declinate in coerenza con i parametri presenti nella normativa relativa alle autorizzazioni degli impianti di produzione da energia rinnovabile e con l'aiuto, come nel caso degli impianti geotermici, dei tavoli tecnici di cui la Regione fa parte.

Il disegno di legge si colloca nell'ambito delle riforme atte al perseguimento della strategia di decarbonizzazione, dello sviluppo sostenibile e di una corretta gestione del territorio e mira a favorire una più certa gestione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti, contribuendo allo sviluppo del settore e dell'occupazione in settori di innovazione tecnologica.

In quanto destinataria degli obblighi derivanti dal raggiungimento degli obiettivi precedentemente citati, la Regione ne vigila e monitora gli effetti tramite azioni di monitoraggio, avvalendosi dei seguenti strumenti:

- i. la Piattaforma Aree Idonee, prevista dall'articolo 21 del d.lgs. 199/2021, realizzata e gestita dal Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito, Gse);
- ii. di un Tavolo tecnico permanente, coordinato dalla struttura regionale competente, la cui composizione dovrà essere definita con decreto dirigenziale entro tre mesi dalla promulgazione della legge, con obbligo di riunione almeno due volte l'anno.

TEMPISTICHE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALI – PROVINCIALI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

AUTORIZZAZIONE UNICA:

1. Amministrazione procedente rende disponibile la documentazione a p.a. interessate – **10 giorni**
2. Verifica della completezza della documentazione e richiesta integrazioni da pubbliche amministrazioni interessate – **20 giorni**
3. Richiesta integrazioni al proponente – **10 giorni**
4. Trasmissione integrazioni da parte del proponente – **30 giorni**

A seconda della necessità di avviare una procedura di valutazione di impatto ambientale, si dovrà seguire un procedimento diverso:

CASO 1 – SENZA VIA:

1. Convocazione Conferenza di servizi – **10 giorni**
2. Fine del procedimento dalla prima riunione della Conferenza di servizi – **120 giorni**

CASO 2 – NECESSARIA VIA:

1. Pubblicazione avviso ai sensi dell'art. 23 c.1, l. e) del d.lgs. 152/2006 – **10 giorni**
2. Pubblicazione dell'avviso su albo pretorio informatico dei comuni interessati (fase pubblica con osservazioni) – **30 giorni**
3. Trasmissione integrazioni da parte del proponente – **30 giorni**
4. Convocazione Conferenza dei servizi – **10 giorni**

5. Fine del procedimento dalla prima riunione della Conferenza di servizi – **120 giorni** (con sospensione massima di **60 giorni** nel caso della sola assoggettabilità a via e di **90 giorni** nel caso di progetti che necessita la valutazione di impatto ambientale).

Tabella riassuntiva:

AUTORIZZAZIONE UNICA		
Ricezione istanza		
Amministrazione procedente rende disponibile la documentazione a p.a. interessate	10 giorni	
Verifica della completezza della documentazione e richiesta integrazioni da pubbliche amministrazioni interessate	20 giorni	
Richiesta integrazioni al proponente	10 giorni	Prorogabili una sola volta per ulteriori 90 giorni
Trasmissione integrazioni da parte del proponente	30 giorni	
CASO 1		
Convocazione Conferenza dei servizi	10 giorni	
Fine del procedimento	120 giorni dal punto precedente	
CASO 2		
Pubblicazione avviso	10 giorni	
Pubblicazione dell'avviso su albo pretorio informatico dei comuni interessati (fase pubblica)	30 giorni	
Trasmissione integrazioni da parte del proponente	30 giorni	
Convocazione Conferenza dei servizi	10 giorni	
Fine del procedimento dalla prima riunione della CdS	120 giorni	Con sospensione massima di 60 giorni nel caso della sola assoggettabilità a via e di 90 giorni nel caso di progetti che necessita la valutazione di impatto ambientale

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA:

1. Ricezione studio preliminare ambientale in formato elettronico in conformità allegato IV bis alla parte II e copia avvenuto pagamento. Verifica di completezza di quanto ricevuto ed eventuale richiesta di integrazioni, da richiedere una sola volta – **5 giorni**
2. Il proponente deve provvedere a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni (del punto precedente) inderogabilmente entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Se l'integrazione non giunge nel termine stabilito, è fatto obbligo di procedere all'archiviazione –**15 giorni**

3. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente dello studio preliminare ambientale ed eventuali integrazioni, garantendo riservatezza per eventuali informazioni. Contestuale comunicazione a tutte le amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati
4. Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata – **30 giorni**
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.
6. Una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a 30 giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione – **45 giorni**
7. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 – **60 giorni**
8. Nei casi di cui al comma 6 entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni – **45 giorni**
9. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 gg, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. L'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale – **20 giorni**.

Tabella riassuntiva:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA		
Ricezione studio preliminare ambientale. Verifica di completezza di quanto ricevuto ed eventuale richiesta di integrazioni, da richiedere una sola volta	5 giorni	
Trasmissione integrazioni	15 giorni	
Pubblicazione sul sito dell'autorità competente Contestuale comunicazione a tutte le amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati		
Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente	30 giorni	
L'autorità competente verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi		

Richiesta al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA	45 giorni	
Adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA	60 giorni	<p>Nei casi di cui integrazioni entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti</p> <p>In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 gg, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.</p>

Si precisa che le concessioni di derivazione devono essere ottenute a monte degli iter amministrativi sopra descritti.

La definizione delle aree idonee comporta alcune variazioni a livello procedurale nell'ambito dell'approvazione o assenso per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi del d.lgs. 190/2024 e del d.lgs. 199/2021, infatti, se l'impianto è localizzato in un'area definita "idonea" potrà godere delle seguenti semplificazioni:

Cambio di procedura:

Alcuni procedimenti, "scalano", permettendo al proponente di optare per un procedimento semplificato. In alcuni casi, infatti, alcuni interventi che normalmente ricadono in autorizzazione unica, sono soggetti al regime di PAS. Questo è il caso di:

Allegato C, lettera b) del d.lgs. 190/2024: impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

Decade la necessità di andare in VIA:

Alcuni impianti, poi, come, ad esempio, i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B del d.lgs. 190/2024, non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ovvero a VIA).

Per tutti gli impianti FER - tempi ridotti 1/3 nell'ambito delle autorizzazioni uniche:

All'art. 22, c 1. del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prevista la seguente disposizione: la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

RELAZIONE ARTICOLATA

ARTICOLO 1 – Finalità e ambito di applicazione

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, che è volta in particolare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 ed in conformità con le disposizioni del d.lgs. 199/2021.

Con tale disposizione in attuazione dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 la Regione individua le superfici e le aree idonee, non idonee e ordinarie all'installazione di impianti a fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del DM 21 giugno 2024.

La norma inoltre richiama il principio di derivazione comunitaria, recepito dalla norma nazionale, dell'interesse pubblico prevalente proprio degli impianti a fonte rinnovabile, laddove gli stessi non siano viziati da evidenti impatti ambientali.

ARTICOLO 2 – Definizioni

L'articolo 2 stabilisce cosa si intende per aree idonee, non idonee e ordinarie e definisce le diverse tipologie di impianto.

ARTICOLO 3 - Individuazione delle superfici e aree idonee

L'articolo 3 individua le superfici e le aree idonee ai fini della realizzazione di qualsiasi tipologia, salvo alcune eccezioni, di impianti FER.

ARTICOLO 4 - Individuazione di ulteriori superfici e aree idonee in base alla tipologia di impianto

L'articolo 4 individua le superfici e le aree ritenute idonee solo alle seguenti tipologie di impianto, ulteriori rispetto a quelle indicate all'articolo 3:

- a) impianti fotovoltaici;
- b) impianti agrivoltaici;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti eolici.

Si dispone, infine, che le aree sono considerate non idonee nel caso in cui i siti di installazione coincidano con le aree non idonee.

ARTICOLO 5 – Individuazione delle superfici e aree non idonee

L'articolo 5 individua le superfici e le aree ritenute non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla scorta dei parametri indicati nella normativa nazionale di riferimento e di ulteriori fattispecie individuate dalla pianificazione e legislazione regionale.

ARTICOLO 6 - Vigilanza e monitoraggio

L'articolo 6 prevede che la Regione svolga sugli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni ed atti di assenso, azioni di monitoraggio finalizzate alla verifica e al raggiungimento dei risultati di cui all'articolo 1 comma 2 della legge avvalendosi della Piattaforma Aree Idonee di cui all'articolo 21 del d.lgs. 199/2021 e del tavolo tecnico permanente coordinato dalla struttura regionale competente.

ARTICOLO 7 - Efficacia delle previsioni di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili

L'articolo 7 dispone che la previsione della realizzazione di impianti sulle aree come individuate ai sensi della legge comporta la prevalenza della medesima sulle diverse previsioni degli strumenti pianificatori degli enti locali.

ARTICOLO 8 – Norma finale

L'articolo 8 prevede che la legge si applichi ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 9 - Disposizione di invarianza finanziaria

L'articolo 9 prevede che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione, conformemente con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PEAR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sulla sicurezza energetica, come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. In attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera a) ed alla Tabella A dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, individua le superfici e le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
3. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale, gli interventi di installazione degli impianti a fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo quanto previsto dall'articolo 22 del d.lgs 199/2021;
 - b) aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con Decreto interministeriale 10 settembre 2010;
 - c) aree ordinarie: le aree e le superfici non incluse tra quelle idonee o tra quelle non idonee sono soggette al regime ordinario di autorizzazione sulla base della normativa vigente;
 - d) impianti fotovoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW;

- e) impianti fotovoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
- f) impianti fotovoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW;
- g) impianti agrivoltaici come definiti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE il 27 giugno 2022;
- h) impianti microeolici: gli impianti eolici di potenza nominale fino ai 5 kW e che non superi 2 m di altezza;
- i) impianti minieolici: gli impianti eolici di potenza nominale fino ai 20 kW e che non superi i 10 m di altezza;
- j) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici con potenza nominale superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW;
- k) impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici con potenza nominale superiore a 60 kW e inferiore o uguale a 1 MW;
- l) impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici con potenza nominale superiore a 1 MW;
- m) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW;
- n) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con una potenza nominale superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 1000 kW;
- o) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza nominale superiore o uguale a 1000 kW;
- p) impianti geotermoelettrici di piccola taglia (a bassa entalpia): gli impianti geotermici che sfruttano il calore proveniente dal sottosuolo attraverso sonde di profondità dai 2 ai 200 metri;
- q) impianti geotermoelettrici di media taglia (a media entalpia): gli impianti geotermici che sfruttano il calore proveniente dal sottosuolo attraverso sonde di profondità dai 200 ai 2000 metri;
- r) impianti geotermoelettrici di grande taglia (ad alta entalpia): gli impianti geotermici che sfruttano il calore proveniente dal sottosuolo attraverso sonde di profondità sotto i 2000 metri;
- s) impianto a salto concentrato: impianto idroelettrico localizzato a ridosso di un dislivello puntuale di un corso d'acqua, di modo che la presa di derivazione della portata sia situata a monte del salto e la restituzione di tale portata immediatamente a valle del dislivello stesso, ovvero ad una distanza pari alla larghezza media dell'alveo alla presa. Il salto di quota può essere sia naturale sia strutturale.

Articolo 3

(Individuazione delle superfici e aree idonee)

1. In attuazione dell'articolo 20 del d.lgs.199/2021, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, le seguenti aree:
 - a) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente);
 - b) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, incluse le opere costituenti bagnate e non di impianti idroelettrici, eventualmente abbinati a sistemi di

- accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento o della portata derivata; l'intervento di modifica, ai fini dell'idoneità, nel caso in cui comporti un aumento della superficie occupata dall'impianto è ammesso una sola volta per la durata di vita utile dell'impianto;
- c) con esclusione degli impianti geotermici, le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta, del d.lgs. 152/2006;
 - d) le discariche, anche dismesse;
 - e) le cave e miniere anche cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
 - f) le aree, i siti e gli impianti nelle disponibilità, a qualunque titolo, delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, entro la distanza massima di 500 metri dalle infrastrutture di trasporto;
 - g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
 - h) fermo restando il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra nei termini di cui all'articolo 20, comma 1bis del d.lgs. 199/2021, per gli impianti fotovoltaici, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone e impianti a destinazione industriale, artigianale e commerciale; l'impianto a fonte di energia rinnovabile ivi realizzato non comporta l'applicabilità di un ulteriore perimetro di idoneità;
 - i) le aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali;
 - j) le aree di pertinenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture stradali;
 - k) con esclusione degli impianti a biomassa, i suoli consumati cartografati dall'Atlante nazionale del consumo di suolo di ISPRA, che risultano impermeabilizzate al momento della proposta progettuale.
2. Le superfici e le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono considerate idonee anche nel caso in cui i siti insistano sulle aree non idonee di cui all'articolo 5.
 3. Per gli impianti fotovoltaici a terra indipendentemente dalla potenza un'area o superficie è classificata idonea ai sensi del comma 1 e dell'articolo 4 qualora sia esposta a sud, sud-est o sud-ovest.

Articolo 4

(Individuazione di ulteriori superfici e aree idonee in base alla tipologia di impianto)

1. Sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 3, in funzione della specifica fonte impiegata, le seguenti aree:

- a) per gli impianti fotovoltaici, le superfici e aree che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. le aree che distano non più di 3 km dalle aree di cui alle lettere a), c), d), e) dell'articolo 3;

- ii. le aree per le quali l'installazione dell'impianto consente la continuità dell'attività sociale o economica precedentemente svolta sulle stesse;
 - iii. le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
 - iv. gli invasi idrici.
- b) per gli impianti agrivoltaici, le aree del fondo a condizione che la superficie del terreno resti pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola;
- c) per gli impianti idroelettrici, i salti idraulici pre-esistenti per la realizzazione di impianti idroelettrici a salto concentrato. Sono considerate idonee all'installazione di impianti idroelettrici le aree che presentino uno dei seguenti requisiti:
- i. impianti che sfruttano l'acqua già derivata per altri scopi quali quello potabile o irriguo senza aumento delle portate derivate o pregiudizio per l'uso pre-esistente della concessione d'acqua;
 - ii. gli impianti a salto concentrato laddove esistano già opere di sbarramento che debbano subire modifiche sostanziali per il loro ripristino in uso a fini idroelettrici.

Ai fini del riconoscimento dell'area come idonea, l'impianto idroelettrico deve prevedere il parziale mantenimento dell'originale letto e dell'andamento del fiume o la presenza di strutture funzionanti di discesa e salita dell'ittiofauna.

2. I comuni possono definire ulteriori aree idonee per la realizzazione di impianti eolici di medie e grandi dimensioni, anche in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera i).

3. Limitatamente all'installazione di impianti micro-eolici, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, sono altresì aree idonee le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici.

4. Le superfici e aree di cui al presente articolo sono considerate non idonee nel caso in cui i siti di installazione coincidano con le aree non idonee di cui all'articolo 5.

Articolo 5

(Individuazione delle superfici e aree non idonee)

1. Sono superfici e aree non idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile le seguenti:
- a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b) i Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - c) le aree designate nell'ambito di regimi di protezione nazionale ai sensi della normativa vigente per la conservazione della natura e della biodiversità, le principali rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini, nonché le altre aree identificate sulla base di mappe di sensibilità e di altri strumenti e gruppi di dati appropriati e proporzionati, fatta eccezione per le superfici artificiali ed edificate situate in tali zone;

- d) con riferimento agli impianti geotermici le zone di salvaguardia dei pozzi ad uso potabile nonché le aree oggetto di intervento di impermeabilizzazione delle zone di ricarica degli acquiferi;
 - e) le aree protette all'interno dei perimetri degli enti parco regionali ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e le aree a queste contigue;
 - f) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della l. 394/1991 inserite nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette;
 - g) i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO;
 - h) i territori delle province e della Città Metropolitana di Genova che già presentano impianti eolici di medie e grandi dimensioni, che superino complessivamente il 50% della potenza installata a livello regionale con riferimento agli impianti eolici.
2. Sono escluse dalla non idoneità le superfici di copertura degli immobili ricadenti nelle aree di cui alle lettere da b) a f) del precedente comma.
3. Nelle aree di cui al presente articolo non vige un divieto assoluto all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile nei termini di cui alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con Decreto interministeriale 10 settembre 2010.

Articolo 6

(Vigilanza e monitoraggio)

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge, nonché di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, la Regione provvede:
- a) al monitoraggio semestrale quantitativo della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascun territorio provinciale relativo nell'anno precedente;
 - b) alla alimentazione della Piattaforma Aree Idonee, prevista dall'articolo 21 del d.lgs. 199/2021, realizzata e gestita dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) per la mappatura delle aree e superfici idonee e non idonee.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) è istituito un Tavolo tecnico permanente, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia, che si riunisce almeno due volte l'anno.
3. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.
4. Con provvedimento dirigenziale dell'ufficio competente in materia di energia, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definite la composizione e le attività del Tavolo di cui al comma 2.

Articolo 7

(Efficacia delle previsioni di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili)

1.La previsione della realizzazione di impianti da fonti rinnovabili sulle superfici e aree come individuate ai sensi della presente legge comporta la prevalenza della medesima sulle diverse previsioni degli strumenti pianificatori degli enti locali.

Articolo 8

(Norma finale)

1.Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.